



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

34 - 2020 - 15 - 91

LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2020, N. 15

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale

Art. 1

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2015
(Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande in agriturismo)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998), sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie e ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate.

2 ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2 bis."

Art. 2

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2015
(Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande in ittiturismo)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2015 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie ed ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate.

2 ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2 bis."

Art. 3

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2015
(Disponibilità di un operatore qualificato)

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Disponibilità di un operatore qualificato)

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l'imprenditore o un suo familiare impiegato nell'impresa o il socio e/o rappresentante legale della società, deve aver

conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequentare i successivi corsi di aggiornamento oppure impegnarsi a conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività entro ventiquattro mesi dalla dichiarazione di avvio, a pena di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività."

Art. 4

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2015 (Formazione e abilitazione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 (Formazione e abilitazione) della legge regionale n. 11 del 2015 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività, è rilasciato, inoltre, senza necessità di alcuna attività formativa anche ai soggetti, regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della presente legge, di seguito elencati:

- a) il titolare dell'impresa agricola individuale;
- b) il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata;
- c) i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale.

A tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al secondo comma dell'articolo 230 bis del Codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo."

Art. 5

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015 (Obblighi)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera h) è soppressa;
- b) nella lettera i) le parole "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di avvio o di variazione dell'attività".

Art. 6

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 11 del 2015 (Entrata in vigore)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 11 del 2015 è abrogato.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).